

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INSIEME PER JACOPO"

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata "INSIEME PER JACOPO", di seguito, in breve, anche solo "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017.

A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integra la propria denominazione con "Associazione di Promozione Sociale" o "APS".

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

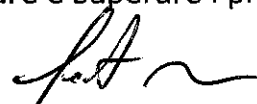
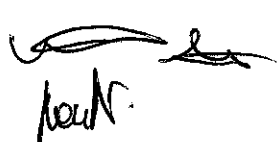
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carugo e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare il fine dell'associazione è quello di:

- a) Promuovere riflessioni, iniziative e progetti nelle scuole e nella comunità civile per la sensibilizzazione e la conoscenza dei problemi adolescenziali e giovanili, anche attraverso la cultura cinematografica ed audiovisiva, proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed iniziative di formazione del pubblico;
- b) Rappresentare un punto di incontro e di riferimento per i giovani e le loro famiglie, un luogo dove nessuno si senta solo, "sbagliato" o "giudicato", fornendo solidarietà, vicinanza e strumenti per affrontare e superare i problemi;



- c) Collaborare con altri enti per agevolare sinergie, partnership e condivisione di competenze, conoscenze e metodologie;
- d) Svolgere ogni altra iniziativa o attività utile al raggiungimento dei suddetti scopi, anche partecipando a (o promuovendo la) costituzione di enti o associazioni conformi ed idonee all'ampliamento ed allo sviluppo dei medesimi ideali ed intenti.

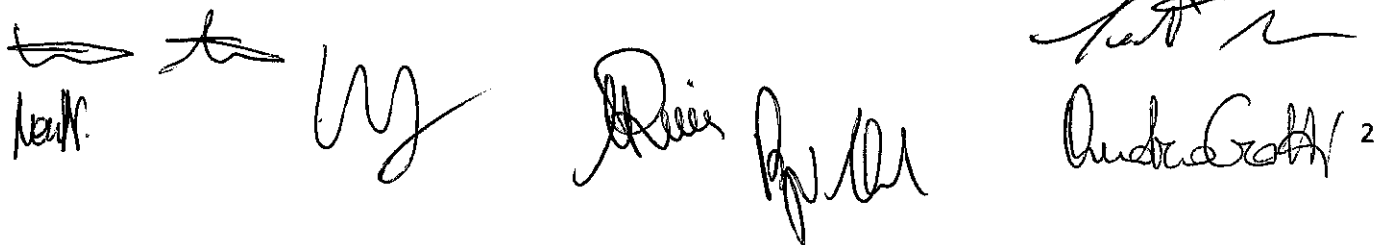
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) Conferenze e convegni quali strumenti di formazione ed informazione sui problemi dell'età adolescenziale e giovanile;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle tematiche psicologiche e relazionali riferite ai problemi del mondo giovanile;
- c) Creazione di un gruppo sportivo per avvicinare i giovani al mondo dello sport e l'organizzazione di tornei memorial "Insieme per Jacopo" per aggregare i giovani attraverso l'attività sportiva e tenere accesa l'attenzione sulle problematiche giovanili;
- d) Creazione premi all'eccellenza per studenti meritevoli in occasione del risultato dell'esame di maturità.

2. Le attività del comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, dei loro



Handwritten signatures of the board members, including the President and the Secretary, followed by the number 2.

familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

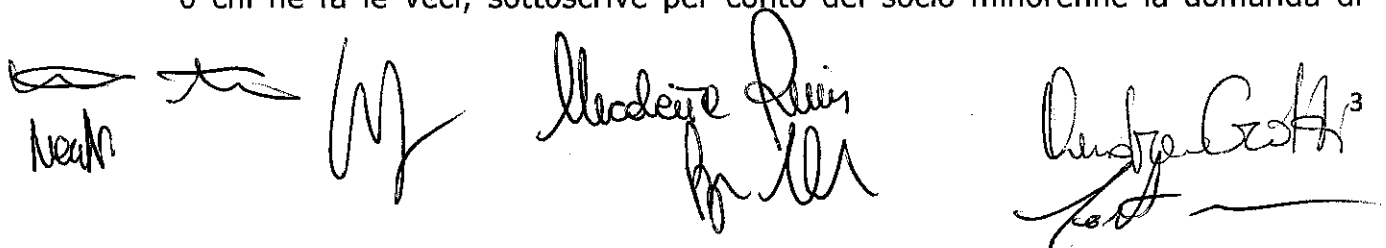
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, sia minorenni che maggiorenni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Qualora gli associati siano minorenni, il genitore o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di



adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da un altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

5. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

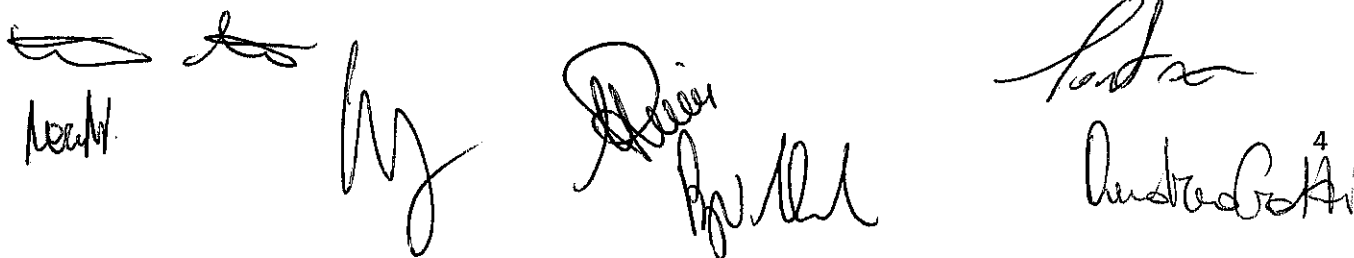
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione, senza acquisire la qualità di associato.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati



dall'Assemblea. La quota associativa è invece quantificata annualmente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione annuale da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. Sono stabilite tre tipologie di quote associative:

- a) Associato Junior per gli associati con età fino ai 25 anni compiuti al momento dell'iscrizione all'Associazione;
- b) Associato Ordinario per gli associati con età superiore ai 25 anni;
- c) Associato Sostenitore per gli associati che, indipendentemente dalla fascia di età alla quale appartengono, vogliono contribuire a sostenere l'Associazione con una quota superiore a quelle ordinariamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

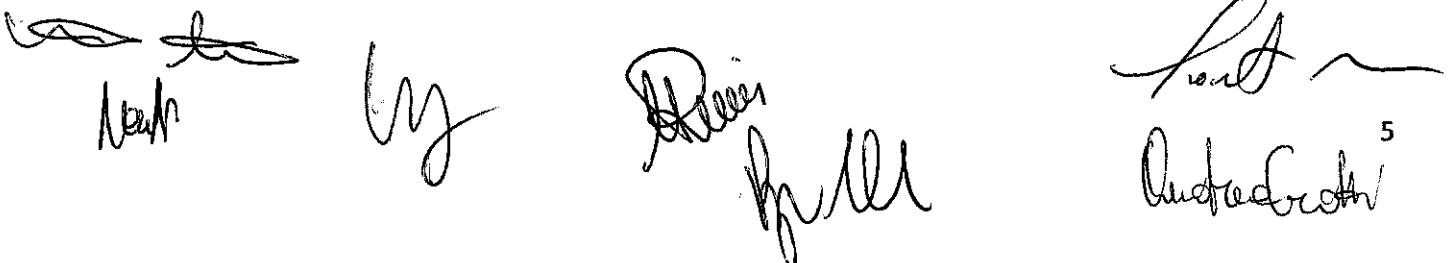
3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

- a) Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) Di recedere in qualsiasi momento.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

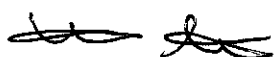
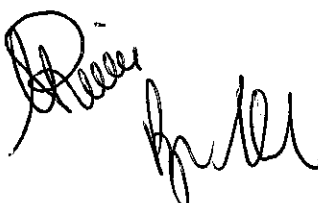


Five handwritten signatures are present at the bottom of the page, likely representing the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) who approved the document.

- a) Rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, che pone in essere comportamenti contrastanti gli scopi dell'Associazione o ne reca danni materiali o morali di una certa gravità, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.


Neri
Andrea G. A. ⁶

6. l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

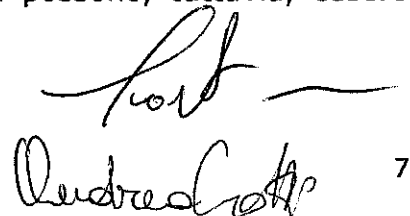
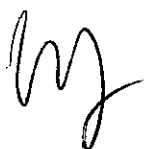
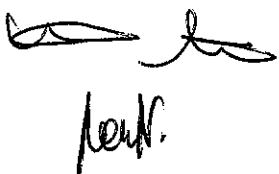
Articolo 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere



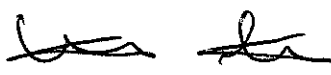
rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.
5. E' ammessa una sola delega per associato.
6. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
8. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;


leat.




Andrea G. 8

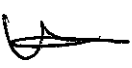
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) Approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 117/2017;
- f) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- g) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, su provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

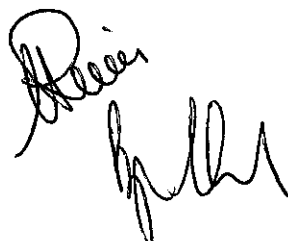
- a) Deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

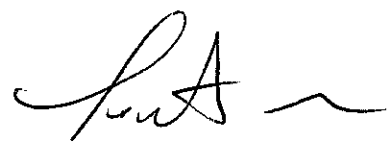
Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.


Naut.






Andrea Groth

2. L'Assemblea si riunisce altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e sulle sue pagine informatiche istituzionali (quali ad es. sito web, pagina di Facebook, ecc.). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

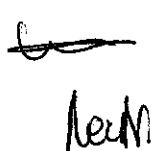
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.



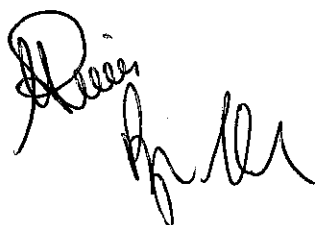
Handwritten signature



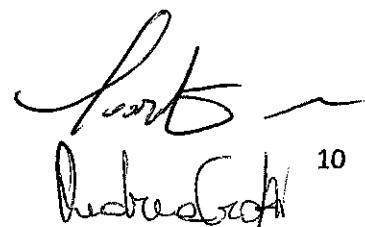
Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto o bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi a meno che riguardino persone, nel qual caso, si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

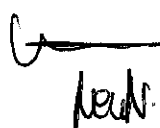
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di dieci componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.





4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Redigere il bilancio sociale se è stata prevista la relativa deliberazione da parte dell'Assemblea;
- f) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- g) Determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- i) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- j) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;



Handwritten signature



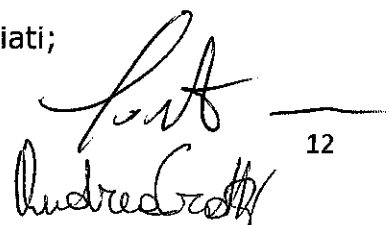
Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

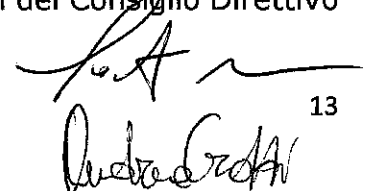


Handwritten signature

- k) Deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- l) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- m) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- n) Nominare l'eventuale Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non associati;
- o) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- p) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) Assumere ogni altra competenza, anche non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo



13

effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

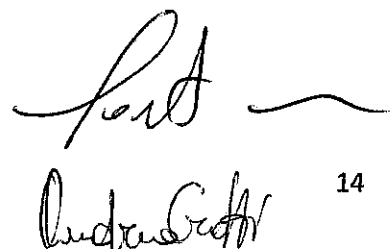
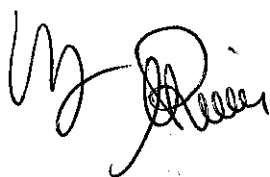
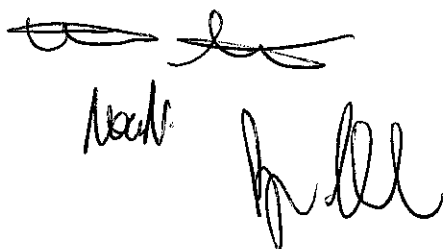
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da un altro consigliere individuato tra i presenti. Può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Non sono ammesse deleghe.



8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le votazioni si effettuano a voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Presidente

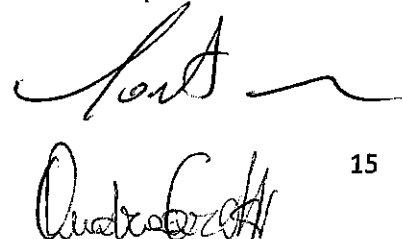
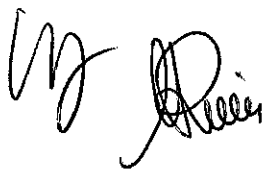
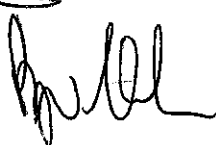
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:

- a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del



10/01/2017



Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

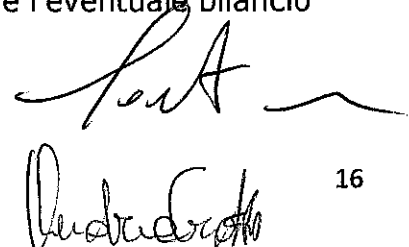
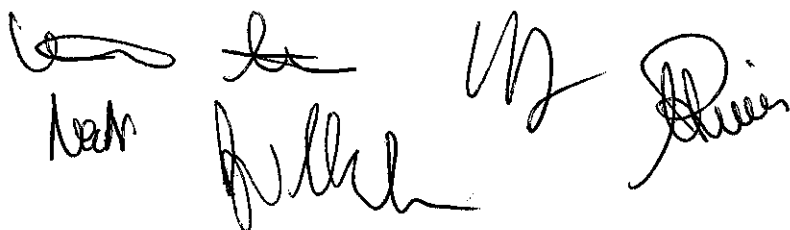
Articolo 19 – Organo di controllo e Revisore Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio



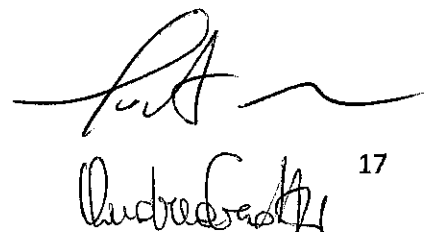
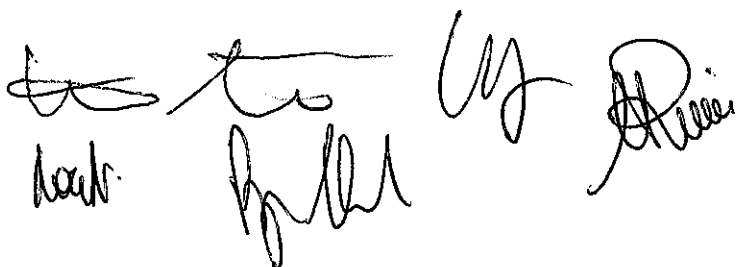
sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo di Mediazione che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi



17

con esito negativo, le parti potranno adire all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Como.

Articolo 21 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 22 – Libri sociali

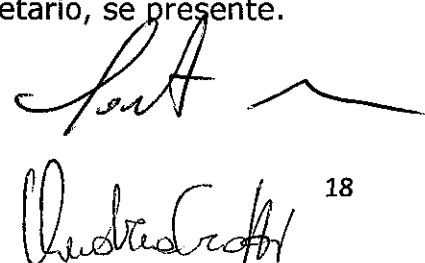
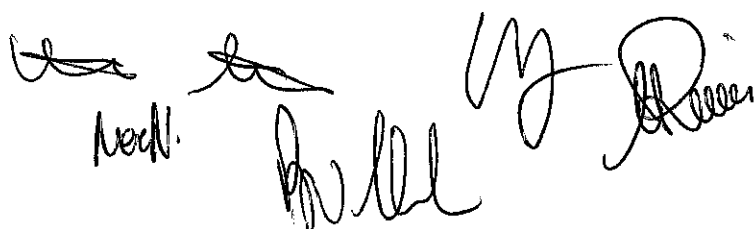
1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, se presente.



5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

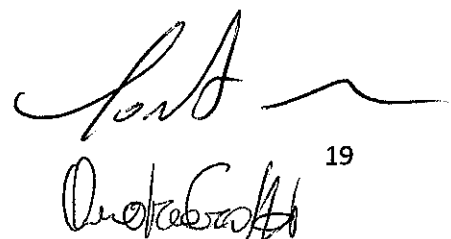
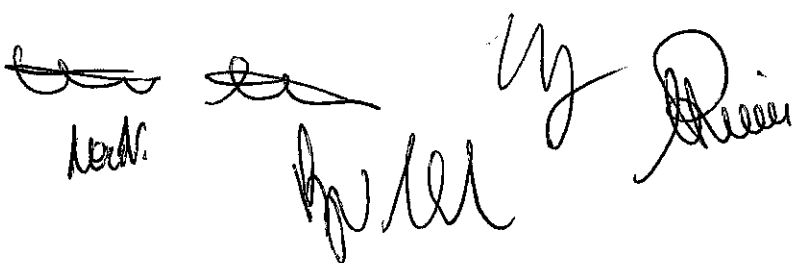
Articolo 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici;
- c) Contributi privati;
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'articolo 56;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità di cui all'articolo 79, comma 2;
- i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 dell'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24 – Scritture contabili

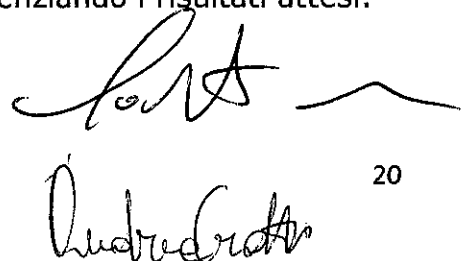
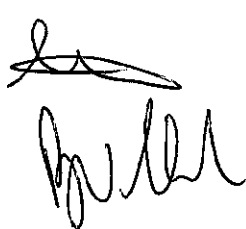
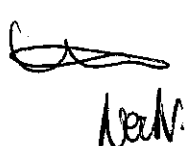
1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del Decreto



Legislativo n. 117/2017.

Articolo 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017, qualora emanato, usando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annuale.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.



8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017.

Articolo 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

CAUGO 03.06.2022


heub
